

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3375

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RODEGHIERO**

Riapertura dei termini per il conferimento di ricompense  
al valor militare per la Resistenza

*Presentata l'11 novembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Credo sia opportuno approfondire azioni ed episodi legati al periodo della seconda guerra mondiale, che, pur se avvenuti in epoche e contesti storici ormai lontani, vale la pena rivisitare, alla luce di tanti contributi di studio sulla storia locale, per verificare se vi siano state azioni degne di riconoscimento delle quali sia emerso solo in tempo successivo la reale portata.

Talune gesta degne di pubblico riconoscimento non hanno ancora potuto ricevere le giuste onorificenze, sia perché, benché proposte per le varie decorazioni, non vennero presentate in tempo utile le domande per ottenerle e la relativa documentazione, sia perché hanno avuto luogo solo successivamente le necessarie verifiche storico-documentali.

Le ragioni dei mancati riconoscimenti vanno ricercati caso per caso, ma quello che è certo è che diversi valorosi cittadini o gruppi di cittadini, autori di azioni eroiche per la comune causa della libertà o innocenti vittime delle ferocia bellica, non hanno ricevuto fino ad oggi riconoscimento per motivazioni meramente formali.

La presente proposta di legge si propone sia di fornire le condizioni giuridiche perché possano essere valutate le ipotesi per la concessione di ricompense al valor militare a tutti coloro che diedero un contributo rilevante nel periodo bellico, colmando in tal modo una ingiustizia che si perpetua nei confronti di molti cittadini ed enti locali meritevoli di encomi, sia di riproporre quegli ideali di libertà che sono stati alla base di tali gesta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per i partigiani possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

3. Avverso le decisioni della Commissione di cui al comma 1 è opponibile ricorso entro sei mesi dalla data della decisione medesima da parte di chiunque vi abbia interesse.

